

N. 6739 di Repertorio-----N. 5540 di Raccolta  
**ATTO DI MODIFICA DI ATTO COSTITUTIVO DI FONDAZIONE**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

L'anno duemiladiciassette, il giorno ventinove del mese di marzo.

In Mestre-Venezia, nel mio studio in via C. Baseggio n. 9.

Avanti a me Laura Rolando, notaio in Mestre-Venezia, iscritto nel Collegio Notarile di Venezia, ed alla presenza dei testimoni signori:

- De Giorgi Annamaria, nata a Venezia il 19 agosto 1975, residente in Venezia, a Mestre, via Martiri della Libertà n. 240;

- Gusson Lucia, nata a Venezia il 21 gennaio 1985, residente in Venezia, a Mestre, via Villafranca n. 10; testimoni aventi i requisiti di legge, come mi confermano, sono presenti:

- BULLO Stefania, nata a Vicenza il 18 dicembre 1952, residente in Venezia, a Mestre, Via Cecchini n. 43, che dichiara di intervenire al presente atto nella sua qualità di Presidente e legale rappresentante dell'Associazione:

- "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", Associazione non riconosciuta, con sede in Venezia, a Mestre, Viale Garibaldi n. 56, codice fiscale 90028420272, iscritta al Registro Regionale della Regione Veneto organizzazioni di Volontariato al n. VE/0174, munita di sufficienti poteri e a quanto infra legittimata in virtù della Delibera dell'Assemblea dei Soci in data 26 gennaio 2012 e della Delibera del Consiglio Direttivo del 22 marzo 2017.

Intervengono altresì al presente atto i signori:

- DE LAZZARI Giacomino, nato a Venezia il 21 dicembre 1940, residente in Venezia, a Mestre, Via Col di Lana n. 9, codice fiscale:DLZ GMN 40T21 L736T;

- FAVARO Franco, nato a Venezia il 14 settembre 1933, residente in Venezia, a Mestre, Via Ca' Rossa n. 76, codice fiscale FVR FNC 33P14 L736I;


- IANNICIELLO Angiolino, nato a Flumeri (AV) il 27 settembre 1964, residente in Spinea (VE), Via Pastrengo n. 8, codice fiscale NNC NLN 64P27 D638T;

- GAZZOLI Franca, nata a Venezia il 30 maggio 1963, residente in Venezia, a Mestre, Calle dal Sale n. 37, codice fiscale GZZ FNC 63E70 L736P;

- GREPPI Giuseppe, nato a Padova il 23 aprile 1937, residente in Venezia, a Mestre, Via Paganini n. 3, codice fiscale GRP GPP 37D23 G224H;

- ROMEO Antonino, nato a Taurianova (RC) il giorno 1 novembre 1942, residente in Venezia, Cannaregio n. 1402, codice fiscale RMO NNN 42S01 L063V;

Registrato a Venezia 2  
il 30/3/2017  
al n. 3837 SERIE I  
esatti € 200,00



i quali dichiarano di intervenire al presente atto nella loro rispettiva qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS" di cui infra.

Detti comparenti, della cui identità personale io Notaio sono certo, mi richiedono di ricevere il presente atto, al quale:

premettono che:

- con atto in data 30 agosto 2012 n. 2227 di mio repertorio, registrato a Venezia 2 il 28 settembre 2012 al n. 9260 serie 1T la "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS" ha costituito la Fondazione denominata "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS", avente sede in Venezia, a Mestre, viale Garibaldi n. 56, codice fiscale 90159680272;
- successivamente al perfezionamento del suindicato atto notarile non sono state compiute le pratiche necessarie per il riconoscimento ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione (in particolare l'istanza per il riconoscimento non è stata presentata);
- la "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS", malgrado quanto sopra indicato, ha operato;
- è ora intenzione di "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS" riconfermare il precedente atto costitutivo, modificare lo statuto precedentemente approvato, il tutto per poi procedere alla presentazione dell'istanza di riconoscimento;
- è intenzione dei signori DE LAZZARI Giacomino, FAVARO Franco, IANNICIELLO Angiolino, GAZZOLI Franca, GREPPI Giuseppe e ROMEO Antonino, nella loro rispettiva qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS", confermare quanto appresso convenuto.

Tutto ciò premesso, e ritenuto quale parte integrante e sostanziale del presente atto, l'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", con sede in Venezia, a Mestre, a mezzo del suo legale rappresentante, a modifica del suddetto atto in data 30 agosto 2012 n. 2227 di mio repertorio, registrato a Venezia 2 il 28 settembre 2012 al n. 9260 serie 1T, dichiara che la Fondazione denominata "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS" sarà amministrata e svolgerà la propria attività in conformità e sotto l'osservanza delle norme portate nello statuto di cui all'atto in data 30 agosto 2012 n. 2227 di mio repertorio, registrato a Venezia 2 il 28 settembre 2012 al n. 9260 serie 1T e che qui viene modificato come segue:

1) all'articolo 2, secondo comma lettera a) viene aggiunta la dicitura "l'organizzazione e realizzazione" tra le parole "promozione" e "delle" e la dicitura "e/o bisognosi di cure palliative" tra le parole "canco" e "e";

2) all'articolo 3, primo comma, prima del punto viene aggiunta la dicitura ", anche in regime di convenzione";

3) all'articolo 5 viene aggiunto un ulteriore punto del seguente tenore letterale:

"entrate derivanti da convenzioni";

4) all'articolo 9, secondo comma, tra la lettera e) e la lettera f) viene aggiunto un nuovo punto del seguente tenore letterale:

"f) delibera le convenzioni tra la Fondazione ed altri Enti e Soggetti, ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente della Fondazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Fondazione;"

e conseguentemente vengono modificate le lettere dei successivi punti;


5) all'articolo 15, secondo comma, alla fine del periodo viene aggiunta la dicitura "; quanto precede fermo il rispetto dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile".

Fermo e inalterato il restante contenuto dello statuto che viene per il resto riconfermato.

I comparenti mi consegnano il testo dello statuto, come sopra modificato esclusivamente all'articolo 2, secondo comma lettera a), all'articolo 3, primo comma, all'articolo 5, all'articolo 9, secondo comma e all'articolo 15, secondo comma, che viene allegato al presente atto sotto la lettera "A".

L'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", con sede in Venezia, a Mestre, a mezzo del suo legale rappresentante, riconferma quanto indicato agli artt. 2 e 3 dell'atto in data 30 agosto 2012 n. 2227 di mio repertorio, sopra citato, e dichiara quanto segue.

Il patrimonio iniziale della Fondazione è costituito dal fondo di dotazione consistente nella somma di Euro 80.800,00 (ottantamilaottocento virgola zero zero) di cui Euro 24.240,00 (ventiquattromiladuecentoquaranta virgola zero zero) destinati a costituire il "Fondo Patrimoniale di Garanzia", indisponibile e vincolato a garanzia di terzi che instaurino rapporti con la Fondazione, somma complessiva conferita dall'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", con sede in Venezia, a Mestre, quale fondatrice, il tutto come risulta da mio atto in data 30 agosto 2012 n. 2227 di reper-



torio, registrato a Venezia il 28 settembre 2012 al n. 9260 serie 1T, articolo 2 e dalla certificazione bancaria che si allega al presente atto sotto la lettera "B".

Tale somma il fondatore conferma essere assegnata alla fondazione e destinata ad essa in dotazione.

L'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS" con sede in Venezia, a Mestre, a mezzo del suo legale rappresentante, dichiara espressamente che l'attribuzione patrimoniale di cui al presente atto è sottoposta alla condizione del legale riconoscimento della Fondazione qui costituita.

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione nei termini indicati negli artt. 6) e seguenti dello statuto e, quindi, composto di sette membri.

A comporre il primo Consiglio di Amministrazione, vengono riconfermati nella nomina quali membri a vita i signori:

- BULLO Stefania, nata a Vicenza il 18 dicembre 1952, residente in Venezia, a Mestre, Via Cecchini n. 43, codice fiscale BLL SFN 52T58 L840R;

Presidente;

- DE LAZZARI Giacomino, nato a Venezia il 21 dicembre 1940, residente in Venezia, a Mestre, Via Col di Lana n. 9, codice fiscale:DLZ GMN 40T21 L736T;

Vice-Presidente;

- FAVARO Franco, nato a Venezia il 14 settembre 1933, residente in Venezia, a Mestre, Via Ca' Rossa n. 76, codice fiscale FVR FNC 33P14 L736I;

- IANNICIELLO Angiolino, nato a Flumeri (AV) il 27 settembre 1964, residente in Spinea (VE), Via Pastrengo n. 8, codice fiscale NNC NLN 64P27 D638T;

Consiglieri.

Vengono inoltre riconfermati nella nomina quali membri a termine, che dureranno in carica per quattro anni a partire da oggi, i signori:

- GAZZOLI Franca, nata a Venezia il 30 maggio 1963, residente in Venezia, a Mestre, Calle dal Sale n. 37, codice fiscale GZZ FNC 63E70 L736P;

- GREPPI Giuseppe, nato a Padova il 23 aprile 1937, residente in Venezia, a Mestre, Via Paganini n. 3, codice fiscale GRP GPP 37D23 G224H;

- ROMEO Antonino, nato a Taurianova (RC) il giorno 1 novembre 1942, residente in Venezia, Cannaregio n. 1402, codice fiscale RMO NNN 42S01 L063V;

il tutto in ottemperanza a quanto deliberato dall'assemblea dei soci come da Verbale dell'Assemblea in data 26 gennaio 2012.

I consiglieri come sopra nominati, qui comparenti, dichiarano e riconfermano di accettare la nomina; in ve-

ste di Consiglio di Amministrazione della Fondazione "FONDAZIONE A.V.A.P.O. - ONLUS" confermano, recepiscono e fanno proprio tutto quanto convenuto con il presente atto.

Il Presidente della Fondazione, signora BULLO Stefania, nella sua qualità di legale rappresentante della stessa, viene fin da ora autorizzato a compiere tutte le pratiche necessarie per il riconoscimento ai fini del conseguimento della personalità giuridica della Fondazione, autorizzandolo ad apportare al presente atto ed allo Statuto allegato tutte quelle modificazioni, aggiunte e soppressioni che venissero richieste dalle competenti Autorità.

Imposte e spese del presente atto, imposte e spese relative alla costituzione della fondazione, annesse e dipendenti, sono assunte dal Fondatore.

Al presente atto si chiede vengano applicate tutte le agevolazioni fiscali previste dalle attuali disposizioni di legge in materia.

I comparenti mi dispensano espressamente dalla lettura di quanto allegato dichiarando di ben conoscerne il contenuto.

Il presente atto, scritto in parte di mio pugno e in parte dattiloscritto da persona di mia fiducia, consta di fogli due per queste occorrenze facciate non complete cinque.

Del presente atto ho io Notaio dato lettura, presenti i testimoni, ai comparenti che lo approvano e lo sottoscrivono, con i testimoni e me Notaio, alle ore quattordici e minuti diciassette.

F.to Stefania Bullo

F.to Giacomino De Lazzari

F.to Franco Favaro

F.to Angiolino Ianniciello

F.to Franca Gazzoli

F.to Giuseppe Greppi

F.to Antonino Romeo

F.to Annamaria De Giorgi

F.to Lucia Gusson

F.to Laura Rolando, notaio (L.S.)

---

**STATUTO FONDAZIONE**

"FONDAZIONE A.V.A.P.O.- ONLUS"

**TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA**

**ARTICOLO 1** - E' costituita, senza limiti di durata, la "FONDAZIONE A.V.A.P.O.-ONLUS", (organizzazione non lucrativa di utilità sociale) con sede in Venezia Mestre viale Garibaldi n.56.

La Fondazione assume nella propria denominazione la qualificazione di "Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale", che ne costituisce peculiare segno distintivo e a tale scopo viene inerita in ogni comunicazione e manifestazione, anche mediante l'utilizzo dell'acronimo "ONLUS".

La Fondazione ha durata illimitata.

**TITOLO II - SCOPO E MEZZI**

**ARTICOLO 2** - La Fondazione non ha scopo di lucro, ed ai fini fiscali è disciplinata dal D.Lgs 460/97 e si propone esclusivamente finalità di solidarietà sociale comprese nell'ambito dell'assistenza socio-sanitaria di persone malate di cancro, dei loro familiari e conviventi.

La Fondazione, in relazione alla tutela dei soggetti svantaggiati oggetto del proprio scopo istituzionale, potrà svolgere le seguenti attività:

- a) lo studio e la promozione, l'organizzazione e realizzazione delle forme di assistenza, anche domiciliare, dirette ad alleviare il dolore globale e a migliorare la qualità di vita dei malati di cancro e/o bisognosi di cure palliative e di chi li assiste;
- b) l'erogazione dei mezzi necessari allo svolgimento della sua attività all'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", Associazione non riconosciuta, con sede in Venezia, a Mestre, fino a quando tale Associazione conserverà le sue caratteristiche di associazione di volontariato liberamente costituita per l'organizzazione e l'attuazione di varie forme di assistenza tra cui anche quella domiciliare, ai malati di cancro e ai loro familiari e conviventi.

L'ambito di azione della Fondazione è localizzato nella Regione Veneto.

E' fatto divieto alla Fondazione di svolgere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e nel rispetto delle condizioni e dei limiti di cui all'art. 10 quinto comma del D.Lgs 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i..

**ARTICOLO 3** - La Fondazione perseguirà le proprie finalità prevalentemente sostenendo l'attività di "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", Associazione non riconosciuta, con sede in Venezia, a Mestre, finché



manterrà le finalità, gli scopi e le caratteristiche operative attuali; istituendo e gestendo servizi socio-sanitari di natura domiciliare, territoriale e residenziale, per la tutela delle persone svantaggiate oggetto del proprio scopo istituzionale, anche in regime di convenzione.

La Fondazione per il raggiungimento del proprio scopo, promuoverà e favorirà inoltre le attività di ricerca e di studio nel campo suindicato, promuovendo la raccolta di fondi in denaro da destinare all'attuazione del proprio scopo; promuoverà inoltre intese con istituti, enti o associazioni italiani ed esteri attivi in campi simili o complementari.

La Fondazione, nei limiti consentiti dal D.Lgs. 460/97 e successive modifiche ed integrazioni, intende inoltre promuovere ogni attività idonea al raggiungimento dei suoi scopi, tra i quali a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- stipulare accordi e collaborare, anche in regime convenzionale, con enti pubblici e privati che svolgono una attività di utilità sociale o di interesse generale;
- aderire ad organismi regionali, nazionali ed internazionali che perseguono scopi analoghi;
- partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente o indirettamente, al perseguimento dei suoi fini;
- realizzare attività di educazione e di formazione, quali workshop, convegni, corsi e laboratori, in ogni caso nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa;
- promuovere la raccolta, diretta o indiretta, occasionale, di fondi da erogare - unitamente alle rendite derivanti dalla gestione del patrimonio - a favore di progetti e iniziative di utilità sociale o di interesse generale;
- collaborare con altre organizzazioni senza scopo di lucro impegnate in iniziative di erogazione a favore di soggetti del territorio;
- svolgere ogni altra attività idonea a supportare le attività istituzionali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 460/97.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali, se non quelle accessorie e connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle indicate nel presente articolo.

**ARTICOLO 4** - Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dalle somme conferite dal fondatore con l'atto costitutivo;
- da elargizioni fatte da enti o da privati con destinazione espressa o deliberata dal Consiglio di Amministrazione ad incremento del Patrimonio della Fondazione;
- dai fondi raccolti con pubbliche sottoscrizioni auto-

rizzate a norma di legge;

- da beni mobili ed immobili che potranno utilmente pervenire e destinati dal Consiglio di Amministrazione all'incremento patrimoniale;
- dai proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali;
- dalle somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali.

La Fondazione provvede inoltre al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del patrimonio, lasciati anche di fondi assicurativi, donazioni, e con ogni altro provento non destinato ad aumento del patrimonio.

La destinazione di eventuali eredità ad aumento del patrimonio o a diretto utilizzo saranno valutate di volta in volta dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse.

**ARTICOLO 5** - Il Fondo di Gestione della Fondazione è composto da:

- redditi derivanti dall'amministrazione del patrimonio;
- eventuali avanzi di gestione non destinati all'incremento del patrimonio;
- eventuali atti di liberalità e le eventuali disposizioni testamentarie non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- somme derivanti dalle raccolte occasionali di fondi;
- contributi ricevuti da enti pubblici o privati, nazionali o internazionali, non espressamente destinati all'accrescimento del patrimonio;
- entrate derivanti da convenzioni.

### **TITOLO III - ORGANI AMMINISTRATIVI**

**ARTICOLO 6** - Organi della Fondazione sono:


- il Presidente della Fondazione;
- il Consiglio di Amministrazione;
- il Revisore dei Conti.

**ARTICOLO 7** - Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione.

Il Presidente, coadiuvato dal Segretario Generale, cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio di Amministrazione e provvede ai rapporti con le Autorità e le Pubbliche Amministrazioni.

Il Presidente, con i limiti di cui infra, ha la legale rappresentanza della Fondazione e la rappresenta anche in giudizio, firma gli atti e quanto occorra per l'esecuzione di tutti gli affari che vengono deliberati; per le operazioni di natura economica e di straordinaria amministrazione (cioè quelle il cui valore eccede euro 10.000,00 (diecimilavirgola zero zero) il Presidente dovrà firmare congiuntamente a due consiglieri.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione; cura l'osservanza dello Statuto e ~~ne promuove la riforma qualora si renda necessario; a-~~





dotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno, sottoponendolo a ratifica del Consiglio di Amministrazione nella prima riunione utile.

In caso di assenza o impedimento del Presidente ne fa le veci un Vice Presidente.

**ARTICOLO 8** - Il Consiglio di Amministrazione è composto di sette membri.

I primi sette componenti sono nominati dal Fondatore, in sede di costituzione dell'Ente sulla base di quanto espresso dall'assemblea degli associati del Fondatore stesso.

Di essi, individuati al momento di costituzione della Fondazione, quattro vengono nominati a vita:

- Presidente
- Vice Presidente
- Due consiglieri

Per perpetuare l'intendimento del Fondatore, i membri a vita del Consiglio di Amministrazione hanno il potere di nominare i loro sostituti, i quali subentreranno nella carica entro 30 (trenta) giorni dalle dimissioni o dalla cessazione per permanente impedimento o per decesso.

Gli altri tre membri del Consiglio durano in carica quattro anni e, alla scadenza, i nuovi verranno nominati dal Consiglio di Amministrazione del fondatore "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS", su indicazione da parte dell'assemblea dei soci dei nominativi e dei criteri di scelta in caso di più candidati.

I consiglieri elettivi rimangono in carica per quattro anni e possono essere riconfermati. Qualora essi abbiano a cessare, per qualsiasi motivo, dalla carica, verranno sostituiti mediante nomina da parte del Consiglio di Amministrazione della Fondazione. I consiglieri nominati rimangono in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio in carica.

**ARTICOLO 9** - Al Consiglio di Amministrazione è attribuita l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Fondazione.

In particolare, il Consiglio:

- a) redige e approva il bilancio preventivo e consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- b) delibera sull'accettazione delle elargizioni, delle donazioni e dei lasciti;
- c) predispone i programmi dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- d) decide sugli investimenti del patrimonio e di ogni altro bene pervenuto alla Fondazione;
- e) controlla l'impiego dei contributi concessi all'Associazione "A.V.A.P.O. - MESTRE (Associazione Volontari Assistenza Pazienti Oncologici di Mestre), ONLUS";
- f) delibera le convenzioni tra la Fondazione ed altri Enti e Soggetti, ne determina anche le modalità di attuazione. Le convenzioni sono stipulate dal Presidente

della Fondazione, quale suo legale rappresentante.

Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del Presidente, presso la sede della Fondazione;

g) delibera - con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei componenti in carica del Consiglio di Amministrazione - le modifiche allo Statuto da sottoporre all'autorità competente per l'approvazione nei modi di legge;

h) forma gli eventuali regolamenti interni e le istruzioni fondamentali sull'attività della Fondazione;

i) assume e licenzia l'eventuale personale dipendente e ne determina il trattamento giuridico ed economico;

l) stipula contratti di collaborazione per il raggiungimento degli scopi statutari della Fondazione;

m) propone l'estinzione della Fondazione e la destinazione del patrimonio conformemente a quanto previsto nell'art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare consigli scientifici, comitati direttivi, un Direttore e/o Segretario Generale, e ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui al sesto comma lett. e) dell'articolo 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460 e s.m.i..

Il Consiglio solo per progetti specifici e per periodi temporali definiti può nominare procuratori per determinati atti o categorie di atti e può avvalersi di esperti e di professionisti. Il Consiglio può nominare, di volta in volta o anche periodicamente, il segretario del Consiglio, definendone le funzioni.

**ARTICOLO 10** - Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente con l'invio dell'ordine del giorno, si riunisce, di norma, in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o su richiesta di almeno la metà dei consiglieri. Le convocazioni ordinarie e straordinarie devono essere fatte con preavviso di otto giorni e con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare. La convocazione è fatta mediante invio di apposito avviso, almeno 8 (otto) giorni prima di quello previsto per la riunione, indicante il luogo, il giorno e l'ora della riunione nonché gli argomenti all'ordine del giorno. In caso di urgenza l'avviso potrà essere inviato 48 (quarantotto) ore prima del giorno previsto per la riunione. Detto avviso potrà essere inviato a mezzo di lettera raccomandata o telegramma o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione - ivi compreso telefax e posta elettronica - che sia idoneo ad assicurarne l'effettivo ricevimento.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

~~Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza as-~~



soluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

**ARTICOLO 11** - I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su appositi registri regolarmente tenuti a norma di legge.

**ARTICOLO 12** - Il Revisore dei Conti è nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione. Egli provvede al riscontro della gestione finanziaria; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili; esprime il suo parere mediante apposite relazioni sui bilanci preventivi e sui conti consuntivi; effettua verifiche di cassa.

Il Revisore dei Conti può assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione.

Il Revisore dei Conti dura in carica quattro anni e può essere riconfermato.

#### **TITOLO IV - AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI**

**ARTICOLO 13** - L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il primo gennaio e termina il 31 (trentuno) dicembre di ciascun anno.

La Fondazione è obbligata alla formazione del bilancio consuntivo annuale. Il bilancio è approvato dal Consiglio di Amministrazione entro i termini di legge.

Il Consiglio deve inoltre approvare, entro il 31 (trentuno) dicembre di ogni anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

**ARTICOLO 14** - E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale che per legge, statuto o regolamento fanno parte della medesima ed unitaria struttura ed operino nello stesso ambito di intervento.

Gli utili e gli avanzi di gestione dovranno essere impiegati obbligatoriamente per la realizzazione delle attività istituzionali o di quelle ad esse direttamente connesse, in osservanza di quanto disposto dall'art. 10 del d.Lgs. 460/1997.

#### **TITOLO V - DEVOLUZIONE PATRIMONIALE E NORME DI CHIUSURA**

**ARTICOLO 15** - In caso di esaurimento degli scopi della Fondazione o impossibilità di attuarli, nonché di estinzione della Fondazione, da qualsiasi causa determinata, il patrimonio e i beni residui della Fondazione una volta conclusasi la liquidazione della stessa saranno devoluti ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o a fini di pubblica utilità che perseguano i medesimi scopi della Fondazione o, in difetto fini analoghi, operanti prioritariamente nello stesso ambito territoriale, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 n. 662/D.P.C.M. del 26 settembre 2000, e salvo di-

versa destinazione imposta dalla legge.

Addivenendosi, per qualsiasi motivo, alla liquidazione della Fondazione, il Consiglio di Amministrazione nomina uno o più liquidatori, che potranno essere scelti fra i membri del Consiglio stesso, determinandone i poteri; quanto precede fermo il rispetto dell'art. 11 delle disposizioni di attuazione del codice civile.

**ARTICOLO 16** - Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si intendono richiamate le disposizioni legislative vigenti e, in particolare, quelle del codice civile in tema di fondazioni, nonché le disposizioni di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.

F.to Stefania Bullo

F.to Giacomino De Lazzari

F.to Franco Favaro

F.to Angiolino Ianniciello

F.to Franca Gazzoli

F.to Giuseppe Greppi

F.to Antonino Romeo

F.to Annamaria De Giorgi

F.to Lucia Gusson

F.to Laura Rolando, notaio (L.S.)

---

